

TI_GERICHTE 13.2019.83 vom 25. Februar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2019.83

FR: TI_GERICHTE 13.2019.83 du 25 février 2020

IT: TI_GERICHTE 13.2019.83 del 25 febbraio 2020

Regeste

Perizia giudiziaria. La violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, riservato il diritto di essere sentito. Escluso il pregiudizio difficilmente riparabile per l'allungamento dei tempi procedurali e l'aumento dei costi processuali

Erwägungen

E. 2

Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). 2.1 L'impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC. 2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l'errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). 2.3 Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione

appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall'esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

E. 3

I reclamanti rimproverano al Pretore l'assenza di motivazione della decisione impugnata (reclamo, pag. 9 n. 27). 3.1 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238). 3.2 Ora, il Pretore, dato atto della richiesta delle parti di assumere in totale 34 testimoni oltre agli interrogatori delle parti, ha evidenziato la necessità di inquadrare il perimetro delle allegazioni e, rispettivamente, delle contestazioni. Ha quindi disposto un primo chiarimento tecnico peritale dei documenti prodotti, eventualmente da richiedere in edizione, dovendosi anzitutto procedere ad un riordino delle problematiche sul tavolo su cui poter poi innestare le prove orali da assumere (decisione impugnata, pag. 1). Quale punto di partenza il Pretore ha riassunto sommariamente le pretese delle attrici e quelle dei convenuti (decisione impugnata, pag. 2). Quanto esposto è sufficiente per comprendere la decisione impugnata. A fronte di ciò, l'eccezione di carente motivazione è infondata.

E. 4

Per i reclamanti il notevole ritardo dato dalla perizia giudiziaria intermedia ordinata dal Pretore è costitutivo di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Questo perché l'esame del perito sarebbe stato lungo e oneroso, a fronte dei quesiti peritali posti e dell'entità della documentazione relativa all'impianistica di otto ville. Inutilmente però visto che il Pretore aveva impostato la sua strategia istruttoria in modo errato (reclamo, pag. 11 n. 30 e 31), e quindi con effetti gravosi e danni economici irreparabili in capo ai reclamanti. In particolare RE 1 aveva prestato una garanzia bancaria milionaria per ovviare all'iscrizione dell'ipoteca legale, che intendeva sbloccare prima possibile (reclamo, pag. 11 n. 32). Pendente la causa poi, restava altresì sospeso il conteggio definitivo della trattenuta TUI per la vendita delle PPP (reclamo, pag. 11 seg. n. 32). Infine pure il costo della perizia giudiziaria intermedia sarebbe stato oneroso (reclamo, pag. 12 n. 33). E un giudizio finale favorevole non avrebbe mai posto rimedio a tutti questi effetti negativi. 4.1 Invano. Nella misura in cui i reclamanti ritengono inutile la perizia giudiziaria intermedia a causa di una pretesamente errata impostazione istruttoria del Pretore, i reclamanti si limitano ad invocare una violazione del diritto che, di per sé (sopra, consid. 2.3), non è costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. E, come tale, neppure l'aumento dei costi procedurali e la dilatazione dei tempi di progressione del procedimento sono di principio sufficienti a confortare l'esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 80 ad art. 319). L'allungamento dei tempi processuali è in effetti

insito in ogni processo allorché si deve procedere all'istruttoria, che richiede comunque tempo. E altrettanto vale per l'aumento dei costi processuali laddove sia irrilevante nell'economia globale del procedimento. Ciò posto, spetta a chi si duole - in buona fede - dell'eventuale allungamento dei tempi di causa e/o dell'aumento delle spese legate al processo fornire al giudice sufficienti elementi concreti per ritenere dato quel rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. 4.2 Comunque sia, all'infuori delle mere allegazioni dei reclamanti, nulla consente in concreto di affermare che la procedura sarà notevolmente prolungata e che genererà costi sproporzionati e oltremodo ingiustificati. Da questo punto di vista i reclamanti si limitano ad esprimere un loro dissenso soggettivo rispetto alla decisione del Pretore che ai fini del proseguimento dell'istruttoria ha ritenuto necessario un primo accertamento tecnico peritale intermedio. I reclamanti sostengono invero che una diversa modalità di assunzione delle prove, procedendo dapprima segnatamente l'audizione dei testimoni, permetterebbe un risparmio di tempo e di costi. È anzitutto qui il caso di rilevare che la conduzione del processo è compito del giudice (art. 124 cpv. 1 CPC), al quale compete, tra l'altro, non solo la decisione in merito alle prove da assumere, ma in particolare anche determinare l'ordine in cui le prove sono assunte. Il solo fatto che sia possibile procedere in altro modo non è sufficiente per imputare al primo giudice una violazione del diritto. In concreto la decisione del Pretore di fare chiarezza sulla documentazione tecnica prima di procedere all'audizione dei testi appare non meno che sensata, ritenuto che una base documentale chiara permette di strutturare in modo più adeguato l'istruttoria, rendendo eventualmente inutile qualche audizione testimoniale. Sostenere in questo stadio di causa che sia dato un pregiudizio difficilmente riparabile è una mera congettura. Peraltro, la perizia giudiziaria figurava anche fra i mezzi di prova notificati dai reclamanti sulla cui rilevanza neanche in questa sede dubitano, ritenendola inutile solo perché assunta prima delle altre prove (reclamo, pag. 12 n. 33). Per quanto riguarda la garanzia bancaria, trattasi della conseguenza diretta della controversia, ciò a prescindere dalla direzione del processo e dalle modalità di istruzione della causa. Parimenti dicasi circa la pretesa mancata definizione della questione fiscale di prelievo TUI in caso di vendita delle PPP. Giova finanche rilevare che dubbia pare la pertinenza di tali argomenti per quanto proposti da RE 2, visto che nemmeno risulta che essi rivestano ruolo di debitori, diversamente da RE 1, in relazione alla garanzia bancaria. 4.3 In definitiva, i reclamanti non hanno fornito elementi oggettivi a comprova dell'esistenza di un loro oggettivo pregiudizio difficilmente riparabile riconducibile all'allungamento dei tempi procedurali, rispettivamente all'aumento dei costi processuali. In assenza di una premessa fondamentale, il reclamo va dichiarato inammissibile. Ciò rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore.

E. 5

Il presente giudizio rende priva d'oggetto la relativa domanda tesa all'ottenimento dell'effetto sospensivo.

E. 6

Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste in solido a carico dei reclamanti risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.

E. 7

Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alle controparti per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 21 ottobre 2019 di RE 1 e RE 2 è inammissibile. 2. La domanda tesa a conferire effetto sospensivo al reclamo è priva d'oggetto. 3. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. 4.

Notificazione (unitamente al reclamo 21 ottobre 2019 alla controparte): – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Considerato il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.